

**REGOLAMENTO AI SENSI DEL DECRETO LEGGE 78/2010
(CONVERTITO NELLA LEGGE 122/2010)**

Art. 1

Il limite imposto dall'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, come modificato dalla legge di stabilità per il 2012, relativamente alle risorse umane da impiegare, in forma flessibile (con contratti a tempo determinato di alta specializzazione o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa) nelle attività dell'Ente direttamente legate alle funzioni individuate nell'art. 2 del vigente Statuto, può essere superato quando ciò si appalesi necessario per garantire l'adempimento delle funzioni essenziali e dei contratti e delle convenzioni stipulate con committenti esterni in modo da salvaguardare le obbligazioni assunte cui sono direttamente connessi i ricavi esposti in bilancio.

Art.2

E' condizione essenziale per la deroga di cui al precedente articolo l'aver posto in essere tutte le possibili misure organizzative atte a compensare le esigenze che motivano la deroga medesima.

Art.3

Deve comunque essere mantenuto l'equilibrio dei costi con i ricavi così come imposto dalla legge regionale 43/2004 nell'ottica della progressiva diminuzione della spesa complessiva.